

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-2179 del 05/05/2021
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1756 del 03/04/2017 intestata a PLASTISAVIO S.P.A. per lo stabilimento in cui si svolge l'attività di lavorazione materie plastiche sito in Comune di Mercato Saraceno, Via della Liberazione n. 25.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-2265 del 05/05/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno cinque MAGGIO 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1756 del 03/04/2017 intestata a PLASTISAVIO S.P.A. per lo stabilimento in cui si svolge l'attività di lavorazione materie plastiche sito in Comune di Mercato Saraceno, Via della Liberazione n. 25.

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1756 del 03/04/2017 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. PLASTISAVIO S.P.A. con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via della Liberazione n. 25. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento in cui si svolge l'attività di lavorazione materie plastiche sito in Comune di Mercato Saraceno, Via della Liberazione n. 25.”*, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 21/04/2017, così come integrata con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-2145 del 02/05/2017 e rilasciata dal SUAP in data 09/05/2017;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopracitata comprende:

- all'ALLEGATO A “EMISSIONI IN ATMOSFERA”, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai di cui all'art.269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'ALLEGATO B Allegato B e Tavola Unica “SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PRIMA PIOGGIA IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE”;
- all'ALLEGATO C e Tavola Unica “SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PRIMA PIOGGIA IN PUBBLICA FOGNATURA”;
- all'ALLEGATO D e Tavola Unica “SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE”;
- all'ALLEGATO E “RECUPERO RIFIUTI” l'iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale presentata ad Arpae in data 18/03/2021, acquisita al PG/2021/42377, da **PLASTISAVIO S.P.A.** inerente la dismissione degli impianti di cui alle emissioni N. E10 “Preespansore 1” e N. E11 “Preespansore 2”, in modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Atteso che con Nota di Arpae PG/2021/48406 del 29/03/2021 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla valutazione della comunicazione presentata dalla ditta;

Dato atto che con la medesima nota del 29/03/2021 è stato altresì evidenziato alla Ditta che *“a seguito di quanto stabilito dalla prescrizione n. 3. del paragrafo D. dell'Allegato A. “Emissioni in atmosfera (Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi)” dell'AUA vigente, l'emissione E17 “Trafila granuli reparto mulini” è decaduta, non avendo la Ditta provveduto alla messa in esercizio degli impianti entro tre anni dalla data del 21/04/2017 (data di rilascio di AUA). Con l'aggiornamento dell'Allegato A di AUA di prossima adozione, si provvederà alla eliminazione di tale emissione”*;

Viste le conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 03/05/2021, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente Allegato A.

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1756 del 03/04/2017 avente ad oggetto: *“ D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. PLASTISAVIO S.P.A. con sede*

legale in Comune di Mercato Saraceno, Via della Liberazione n. 25. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento in cui si svolge l'attività di lavorazione materie plastiche sito in Comune di Mercato Saraceno, Via della Liberazione n. 25.", rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 21/04/2017, così come successivamente integrata, come segue:

- l'Allegato A è sostituito con l'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto.

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1756 del 03/04/2017** avente ad oggetto: "*D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. PLASTISAVIO S.P.A. con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via della Liberazione n. 25. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento in cui si svolge l'attività di lavorazione materie plastiche sito in Comune di Mercato Saraceno, Via della Liberazione n. 25.*", rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 21/04/2017 così come successivamente integrata, **come segue**:

- **l'Allegato A è sostituito con l'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto.**

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1756 del 03/04/2017.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1756 del 03/04/2017 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per la notifica alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, ad Hera S.p.A. ed al Comune di Mercato Saraceno per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpae SAC di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-1756 del 03/04/2017, rilasciata dal SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio in data 21/04/2017 P.G.N. 17344, successivamente integrata con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-2145 del 02/05/2017, rilasciata dal SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio in data 09/05/2017 P.G.N. 19258.

Con PEC del 17/03/2021 acquisita protocollo PG/2021/42377, la Ditta ha presentato ad Arpae SAC di Forlì-Cesena una comunicazione di modifica non sostanziale relativa alla dismissione degli impianti di cui alle emissioni E10 "Preespansore 1" e E11 "Preespansore 2", indicate al punto 1. del Paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione" dell'Allegato A all'AUA sopracitata.

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera trattasi di modifica non sostanziale, ai sensi delle definizioni di cui all'art. 2 comma 1 lettera g) del D.P.R. 59/13 e all'art. 268 comma 1 lettera m-bis) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dal momento che non vengono richiesti né una variazione qualitativa né un aumento degli inquinanti autorizzati, visto che è prevista la sola dismissione degli impianti di cui alle emissioni E10 "Preespansore 1" e E11 "Preespansore 2".

Si evidenzia inoltre che, a seguito di quanto stabilito dalla prescrizione n. 3. del paragrafo D. dell'Allegato A. "Emissioni in atmosfera (Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i)" della precedente AUA, l'emissione E17 "Trafila granuli reparto mulini" è decaduta, non avendo la Ditta provveduto alla messa in esercizio degli impianti entro tre anni dalla data del 21/04/2017 (data di rilascio di AUA).

Il Responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha inoltre ritenuto necessario evidenziare quanto di seguito riportato:

Emissione E8 "Caldaia a metano 2,29 MW", Emissione E9 "Caldaia a metano 2,44 MW",

Emissione E12 "Centrale di cogenerazione 4,2 MW a metano"

si tratta di emissioni esistenti non modificate che derivano da "medi impianti di combustione esistenti" ai sensi delle definizioni che il D.Lgs. 183/17 ha aggiunto alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Il Dlgs 152/06 così modificato introduce infatti una nuova disciplina autorizzatoria per tali impianti, comprensiva di valori limite specifici più restrittivi e di un periodo transitorio per l'adeguamento a tali valori limite. A tale scopo l'art. 273-bis comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. definisce le tempistiche per l'adeguamento ai valori limite più restrittivi riportati all'Allegato I, nonché disciplina il periodo transitorio relativamente ai valori limite da rispettare, stabilendo che fino alle date stabilite per l'adeguamento i medi impianti di combustione esistenti dovranno rispettare i valori limite e le prescrizioni riportati nella precedente autorizzazione.

Risulta pertanto opportuno inserire nell'autorizzazione quanto di seguito riportato:

— *Per gli impianti di combustione ad uso produttivo alimentati a metano di cui alle emissioni E8 "Caldaia a metano 2,29 MW", E9 "Caldaia a metano 2,44 MW", E12 "Centrale di cogenerazione 4,2 MW a metano", che si configurano come "medi impianti di combustione esistenti", restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs. 183/17 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE ed in particolare l'obbligo di presentare apposita istanza di adeguamento entro il 1° Gennaio 2028 (trattandosi di impianti di potenza termica nominale pari o inferiore a 5 MW), come stabilito dal comma 6 dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.*

A seguito della modifica non sostanziale in oggetto e degli aspetti sopra evidenziati, si è ravvisata la necessità di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'Allegato A dell'AUA precedente, come di seguito indicato:

- eliminazione delle emissioni E10 “Preespansore 1” e E11 “Preespansore 2” dal punto 1. del Paragrafo D. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione”, a seguito della dismissione dei relativi impianti;
- eliminazione della emissione E17 “Trafila granuli reparto mulini” dal punto 1. del Paragrafo D. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione”, in quanto decaduta, non avendo la Ditta provveduto alla messa in esercizio degli impianti entro tre anni dalla data del 21/04/2017 (data di rilascio di AUA);
- sostituzione della prescrizione n. 8. del Paragrafo D. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione”, relativa all’obbligo di eseguire i monitoraggi periodici, di seguito riportata:
 - *“I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale alle emissioni **E1, E2, E3, E4, E5, E6, E10, E11, E12, E13** ed **E17** devono avere una periodicità almeno annuale, ossia essere effettuati entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato”,*
 - con quanto di seguito riportato, tenendo conto che le emissioni E10 “Preespansore 1” e E11 “Preespansore 2” sono eliminate e che l’emissione E17 “Trafila granuli reparto mulini” è decaduta:
 - *“I monitoraggi che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale alle emissioni **E1, E2, E3, E4, E5, E6, E12** ed **E13** devono avere una periodicità almeno annuale, ossia essere effettuati entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato”.*
- eliminazione delle prescrizioni 3., 4., 5. e 6. del Paragrafo D. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione”, non più pertinenti in quanto l’emissione E17 “Trafila granuli reparto mulini” è decaduta, non avendo la Ditta provveduto alla messa in esercizio degli impianti entro tre anni dalla data del 21/04/2017 (data di rilascio di AUA);
- eliminazione della prescrizione 7. del Paragrafo D. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione”, in quanto la Ditta ha ottemperato alla stessa;
- inserimento della prescrizione di seguito riportata al Paragrafo D. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione” a seguito di quanto sopra evidenziato dal Responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera per le emissioni E8, E9 ed E12:
 - “Per gli impianti di combustione ad uso produttivo alimentati a metano di cui alle Emissioni N. E8 “Caldaia a metano 2,29 MW”, E9 “Caldaia a metano 2,44 MW”, E12 “Centrale di cogenerazione 4,2 MW a metano”, che si configurano come “medi impianti di combustione esistenti”, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs. 183/17 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE ed in particolare l'obbligo di presentare apposita istanza di adeguamento entro il 1° Gennaio 2028 (trattandosi di impianti di potenza termica nominale pari o inferiore a 5 MW), come stabilito dal comma 6 dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/06 e smi;*
- rinumerazione delle prescrizioni del Paragrafo D. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione” a seguito delle eliminazioni e modifiche di cui sopra.

Per quanto riguarda le altre emissioni presenti nello stabilimento e non oggetto di modifica, si fa riferimento alle valutazioni, condizioni e prescrizioni di cui all'Allegato A alla precedente Autorizzazione Unica Ambientale.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, rende necessario aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera relativamente alle emissioni sopracitate ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA da parte del SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio in data 21/04/2017 P.G.N. 17344, successivamente integrata dal SUAP in data 09/05/2017 P.G.N. 19258, così come integrata dalla documentazione allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale di AUA presentata in data 17/03/2021 con PG/2021/42377, che ha reso necessario il presente aggiornamento dell'AUA.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono seguenti emissioni convogliate in atmosfera non sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come “scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento

atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE N. E15 – COGENERATORE A OLIO VEGETALE – EMERGENZA

EMISSIONE N. E16 – COGENERATORE A OLIO VEGETALE - ESERCIZIO

provenienti da un unico impianto combustione avente potenza termica nominata <1 MW (pari a 0,997 MWt) compreso alla lettera bb) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tale emissione si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni di seguito indicati che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/06 e che sono attualmente individuati all'Allegato a) della D.G.R. n. 335 del 14/03/11, senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici:

Inquinante	Limiti di concentrazione riferiti al 3% di O ₂
Polveri totali	30 mg/Nmc
NOx e NH ₃ * (espressi come NO ₂)	500 mg/Nmc
COV	50 mg/Nmc
CO	300 mg/Nmc

* in presenza di impianti di abbattimento che producano NH₃

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di lavorazione materie plastiche sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

REPARTO ESTRUSIONE

EMISSIONE N. E1 – ESTRUSORE TR 100/1

EMISSIONE N. E2 – ESTRUSORE TR 90

EMISSIONE N. E3 – ESTRUSORE TR 100/2

Portata massima	2.500	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili(espressi come C-organico totale)	20	mg/Nmc
---	----	--------

EMISSIONE N. E4 – ESTRUSORE TR 100/3

Portata massima	4.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili(espressi come C-organico totale)	20	mg/Nmc
---	----	--------

EMISSIONE N. E5 – ESTRUSORE LASTRE

EMISSIONE N. E6 – ESTRUSORE LASTRE

EMISSIONE N. E13 – ESTRUSORE LASTRE

Portata massima	7.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili(espressi come C-organico totale)	20	mg/Nmc
---	----	--------

CENTRALI TERMICHE

EMISSIONE N. E8 – CALDAIA A METANO 2,29 MW

EMISSIONE N. E9 – CALDAIA A METANO 2,44 MW

Portata massima	3.500	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

COGENERATORE

EMISSIONE N. E12 – CENTRALE DI COGENERAZIONE 4,2 MW a metano

Impianto di abbattimento: catalizzatore

Portata massima	7.700	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	130	mg/Nmc
Ossidi di azoto	500	mg/Nmc
Monossido di carbonio	650	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%.

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa *"Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011"*, disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Attività e servizi/autorizzazioni e concessioni/autorizzazioni ambientali/emissioni in atmosfera/autorizzazioni con procedura ordinaria, al link https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/autorizzazioni-ambientali/emissioni-in-atmosfera/presc_tecn_punti_prelievo.pdf). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
3. *I monitoraggi che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale alle emissioni **E1, E2, E3, E4, E5, E6, E12 ed E13** devono avere una periodicità almeno annuale, ossia essere effettuati entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.*
4. *Per gli impianti di combustione ad uso produttivo alimentati a metano di cui alle **emissioni E8 "Caldaia a metano 2,29 MW", E9 "Caldaia a metano 2,44 MW", E12 "Centrale di cogenerazione 4,2 MW a metano"**, che si configurano come **"medi impianti di combustione esistenti"**, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs. 183/17 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE ed in particolare l'obbligo di presentare apposita istanza di adeguamento entro il 1° Gennaio 2028 (trattandosi di impianti di potenza termica nominale pari o inferiore a 5 MW), come stabilito dal comma 6 dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/06 e smi.*
5. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle

emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.